



**ORDINANZA MUNICIPALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLE ENERGIE RINNOVABILI
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE**

Richiamati:

- gli articoli 192 della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987, l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e i relativi disposti del Regolamento organico comunale;
- il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili del 08.10.2018 del quartiere di Ponte Tresa, base per tutto il comune di Tresa;
- il decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016.
- la RM 804/2022 del 15.09.2022;

Il Municipio di Tresa dispone:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale di Tresa volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e incentivare la mobilità sostenibile.

Art. 2 Credito disponibile

¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 1 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune.

² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

Art. 3 Ambiti incentivati

¹ Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

- a) risanamenti energetici di edifici esistenti che beneficiano dei finanziamenti cantonali del Risanamento Base e per gli Edifici certificati;
- b) nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o -ECO®;
- c) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio, gas o elettrico diretto;
- d) impianti fotovoltaici;
- e) impianti solari termici;



- f) allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza su edifici esistenti;
- g) trasporto pubblico (privati)
- h) biciclette elettriche e ciclomotori elettrici;
- i) benzina alchilata.

CAPITOLO II

INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI

Art. 4 Procedura generale

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.tresa.ch.

L'incentivo per edifici quali residenze secondarie è concesso unicamente alla metà (50%) dell'incentivo massimo concesso agli edifici a scopo primario.

² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 5 Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del Risanamento Base (www.ti.ch/incentivi). Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli art. 6 e 6a del decreto esecutivo del 6 aprile 2016. Inoltre, l'incentivo verrà concesso unicamente su lavori eseguiti da ditte svizzere.

³ L'importo concesso ammonta al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone nell'ambito del Risanamento base, ritenuto un massimo pari a **CHF 1'500.00**.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e **al più tardi entro sei mesi** dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente

Art. 6 Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o -ECO®

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune ed eseguiti da ditte svizzere.

² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIE-P® e MINERGIE-A® (ev. con complemento -ECO), che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al **50%** del sussidio cantonale riconosciuto per la costruzione di nuovi edifici certificati MINERGIE®, ritenuto un importo massimo di **CHF 1'000.00**.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e **al più tardi entro sei mesi** dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale emanata dall'ente cantonale competente rispettivamente dal rilascio del certificato definitivo da parte del centro di certificazione MINERGIE® competente.



Art. 7 Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio, gas o elettrico diretto

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile o gas a uso principale con una pompa di calore in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune e lavori eseguiti da ditte svizzere.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 1'000.00** per impianto.

⁴ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e **al più tardi entro sei mesi** dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 8 Installazione di impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune e lavori eseguiti da ditte svizzere.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da 2 fino a 30 kWp.

³ L'importo concesso ammonta **al 30% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un massimo di CHF 1'500.00 per impianto.**

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e **al più tardi entro sei mesi** dalla conclusione dei lavori, fa stato la data del rilascio del Formulario per la certificazione di impianti fotovoltaici.

Art. 9 Installazione di impianti solari termici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune e lavori eseguiti da ditte svizzere. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 1'000.00** per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e **al più tardi entro sei mesi** dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 10 Analisi CECE® e CECE®-Plus

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici: CECE, CECE Plus (CECE®-Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch), per un edificio esistente realizzato prima del 2000, localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.

² L'importo concesso ammonta al **30%** del costo dell'analisi al netto di altri incentivi ricevuti, ritenuto un importo massimo di **CHF 500.00** per un'unica analisi.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate **al più tardi entro sei mesi** dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.



CAPITOLO III

INCENTIVI IN FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 11 Procedura generale

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi moduli, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito ww.tresa.ch.

² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente Ordinanza.

Art. 12 Trasporto pubblico (privati)

¹ Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- **Comunità tariffale Arcobaleno:** abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi-carta giornaliera (MCG);
- **Ferrovie Federali Svizzere (FFS):** abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

³ Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴ L'importo concesso ammonta a:

- **50%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per giovani in formazione professionale o agli studi fino ai 25 anni compiuti, produrre l'attestato di frequenza di una scuola riconosciuta, ritenuto un importo massimo di **500 CHF** per anno civile;
- **30%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di **500 CHF** per anno civile;
- **10%** del prezzo d'acquisto delle carte per più corse (CPC), le multi-carte giornaliere (MCG), le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati, ritenuto un importo massimo di **100 CHF** per anno civile per richiedente.

⁵ Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi-carte giornaliere di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

⁶ L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

⁷ Le richieste di incentivo **devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.**

Art. 13 biciclette e ciclomotori/scooter elettrici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche e i ciclomotori elettrici: i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:



- la bicicletta, il ciclomotore devono essere nuovi e acquistati in Svizzera;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino, deve inoltre essere contemplata nel catalogo e-bike Ticino
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

L'importo concesso ammonta al:

- **20%** del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di **300 CHF**, per le biciclette elettriche
- **20%** del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di **500 CHF** per ciclomotori e gli scooter elettrici;

³ Tutti i veicoli entrati in circolazione senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁴ Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

- **1** bicicletta (risp. ciclomotore, scooter) ogni **5 anni** per le persone fisiche;

⁵ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Ponte Tresa. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- Vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto.

CAPITOLO IV

INCENTIVI VARI

Art. 14 Benzina alchilata

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e a 4 tempi i cittadini domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune e le aziende di giardinaggio con sede legale nel Comune.

² L'importo concesso ammonta a **2.50 CHF/litro** del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo di **20** litri annui per nucleo familiare o per azienda.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante l'anno civile di pertinenza.



CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Versamento dei sussidi

¹ Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

² E' escluso il rimborso a contanti.

Art. 16 Riscossione indebita

¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 17 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 18 Norma transitoria

Gli incentivi della presente ordinanza sono accordati anche per lavori eseguiti o acquisti effettuati tra il 01.01.2022 e la data di entrata in vigore della presente ordinanza se la richiesta è presentata corredata dalla documentazione completa entro il 30.11.2022.

Art. 19 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione e abroga ogni altra disposizione vigente in materia, riservato l'art. 208 LOC.

² E' adottata dal Municipio con RM no. 804/2022 del 15.09.2022 e viene pubblicata agli albi comunali il 23 settembre 2022 e per trenta giorni.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.